

Un ramo imbestante di pubblica istruzione pochi anni
sono a fatto molto ed a cui nel 1846. il
Governo di Napoli per mano her quanto era in
quel tempo possibile, è l'istruzione femminile.

Questa però così tuttavvia nella sua infanzia
(e amiche) e per ora da regolamenti generali
(e organici ben ordinati, e all'incanto,
piuttosto al buon senso dei Direttori e Colli
e monastiche, e congregazioni.

Al bisogno di educare le fanciulle, come
soprattutto primarie del morale e civile progresso
dei popoli, è stato in ogni tempo riconosciuto.
Ben a ragione disse Montesquieu, e prima di lui
lo stesso altri Veltti economisti; e per il
più sicuro strumento della civiltà di un
Paese il grado in cui son tenute le femmine,
(e il grado di cultura che esse vi ricevono).

Nei secoli trascorsi, che furono ben e così
secoli d'ignoranza, se si cercava cura di
punire i mali, o di rinverire le convenute.

non se ne aveva alcuna, e ben poca se ne
aveva per provenirli).

Sonati morali, Dei quali principalmente
intendo parlare, concerno l'alta oziosità e
l'urta ignoranza, che s'ignora l'uomo e lo
abbandonna alla frenata irritazione. E alle
Passioni, e ne interocisca i costumi.

La ragione intossicata dalla Religione, e
morali, e dalla cultura. Vuole solo ingentilire lo
mutare, per così dire, la natura... Ma a tal
uopo si devono preparare per dai primi anni
i teneri animi, gettandovi quei semi che poi gran
a grado si sviluppano e crescono coll'età.

Questa è opera delle Madri, che ne vuol bene
e primi vacilli, e ne guidano i primi passi.
Questo il tempo, in cui non si conquista mai l'educazione
Perché il mal vero è unu viziosa, corrotta,
e male intesa tenerezza lascia tracce indelebili.
Come osservava il Marsalora.

Ma se le Madri, massime volgari, non
hanno ricevuto alcuna educazione, se esse
sono maliziose, e superstitiose, e
di falsi Principi, di pelucia e di gloria, per non
dire brutali, non possono nei teneri figli
intendere quello che non hanno, anzi d'inten-
deranno quello che hanno, cioè il germe d'ogni
corruzione, e la tenerezza ai più turpi affetti.

Chiamate perciò d'Istruzione Elementare Superiore.

Segue la Distinzione delle Scuole in Pubbliche o Private e tutte le basi già proposte per l'Istruzione Secondaria, chiamata Private quella che una persona tiene in proprio nome, e pubbliche tutte le altre, anche quelle di Fondazioni, se non sono limitate all'Istruzione delle fanciulle. Si formano le Scuole Private.

Scuole Pubbliche.

Le principali Disposizioni relative alle Pubbliche Scuole si riferiscono = Al programma degli Studi che vi si debbono fare = All'obbligo di Comuni di provvederle = Ai mezzi onde mantenerle = All'obbligo di frequentarle = Alla nomina e alle condizioni delle Maestre.

L'Istruzione Primaria si avra non da altre fonti che dalla Chiesa Cristiana e dallo Stato, cioè è la prima delle materie dell'istruimento e dell'istruzione inferiore. Similato si' detto alla Lettera e Scrittura, alle Scienze e Lettere. E alle Arti meccaniche, ai primi rudimenti della Lingua e ai lavori femminili, Contiene cioè che a tutte le fanciulle è necessario.

Il Progetto però lascia che questo Programma praticabile col mezzo d'una sola Maestra, possa a volontà di Comuni, essere esteso ad alcune dei primi dell'istruzione Superiore, il che è permesso.

Programma degli Studi

A così grave e delicato argomento
 è rivolto il Progetto di Legge che ho l'onore
 di presentarvi. Devo è l'ultimo risultato
 della lunga e laboriosa meditazione del Consiglio
 Superiore della Repubblica istruzione sulla parte
 relativa a un Progetto Comprensivo d'istruzione
 primaria sottoposto alla approvazione del Ministero
 del Consiglio Generale per l'istruzione elementare.

Le discussioni e deliberazioni del Ministero
 Consiglio Superiore, alle quali mi sembra debito
 di assistere, furono gravate dal materiale della
 e dalla più accurata relazione d'una speciale
 Commissione, la quale su ampie e svariate
 molte circostanze e in domi e altri distinti
 personaggi, sta e quale mi è ben grato d'annun-
 zare brevemente al Parlamento Nazionale.

Senza entrare nell'esame delle singole
 disposizioni del Progetto Comprova in 111 articoli
 si annunziamo i motivi dell'istituzione, le
 quali risano le basi del Progetto.

Si presume una prima e naturale divisione
 di tutte le Scuole, di quelle cioè nelle quali si dà
 l'istruzione generalmente necessaria a tutte le
 fanciulle, chiamata Corso d'istruzione Elementare
 Inferiore e altre nelle quali un'istruzione più
 elevata è destinata alle fanciulle che per le
 loro condizioni sono in grado di approfittarne.

Dai mezzi coi quali potrà il Comune distribuire
la Scuola, e dalla capacità di questa.

Regolamento

Il programma del corso superiore, oltre ad un
maggiore sviluppo delle materie del corso inferiore, si
estende ai Principi del Disegno e ad alcune nozioni
Storia, di Geografia, e di Storia naturale e di Botanica.

Queste nozioni non dovranno servire che
Conservare che esse costituiranno il grado superiore di
istruzione della maggior parte delle fanciulle, e
agevolarla condizione, né la loro vanità, e l'arbitrio, e
rendere difficile il conseguimento, purché trattasi
Distinzione in cui l'intelligenza è decastrata e
intelligenza, e che avanza l'ulteriore le menti giovani
alle nozioni della Religione, e della Filosofia
basilica, e di Geografia, e di Storia, e di Botanica.

Conchiaramo la Scuola, e l'istruzione
Dizitti Politica, e tuttavia bene che di tali Scelte
Dai coesistenti Governi, conosca la natura e
importanza, e cioè che basino in abitudine di
famiglia come cosa di tal istruzione, cui non
istruano. E un tal fine è prescritto nel corso
elementare superiore e insegnamento di alcune nozioni
intorno alla forma del Governo, e ai doveri sociali.

Stabilito il Principio che tutti i Comuni debbono
Provvedere all'istruzione nella misura di cui
mezzi (art. 2.) si dichiara essere perciò ogni
Comune obbligato a stabilire una Pubblica

Obbligo ai Comuni
Di provvedere le Scuole.



Scuola di Istruzione inferiore.

Si mette Comuni i quali non deturmo-
tasse. Mettono una Macchia, si conia la
facoltà di Governare mediante un Subsidio
ad una Macchia Privata, la quale non tale
Subsidio si va gratuitamente, le, e, e, che
non avrebbero in grado di contribuire.

Prescritta in tal modo in ogni Comune una
Scuola pubblica, e una Scuola privata sussidiata
dal Comune. Per l'istruzione elementare inferiore,
è libero ai Consigli Comunali di Determinare
il numero di Scuole, ne serva al bisogno della
Provincia, e di Governare all'istruzione
Elementare inferiore. E se che, e, e, e, e,
all'istruzione inferiore. Si devono tutti via
di affare ai Consigli Provinciali di Istruzione,
Elementare di vedere, e che i Comuni non
trascurino il Corso di Abilitazione Scuola in
Provincia del bisogno della Provincia, e di Governare
mezzi, e al Ministro di Pubblica Istruzione
l'autorità di ordinare, e, e, e, e, e, e, e,
lo stabilimento di fondi succedenti.

La libertà di Comuni, tuttavia non è la stanza
illuminata, per apprezzare il bene, e, e, e, e,
un oggetto di tanta importanza, e, e, e, e,
e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e,
Pubblica.



Mezzi coi quali i Comuni
risolvono alle Scuole.

(Art. 16. e 20.)

4.
Nel trattare dei mezzi due questioni si presentano,
una di giustizia, l'altra di economia sociale.
Può chiuvirsi di tutto lo sia giusto che l'istruzione
elementare sia gratuita, che il Comune, la Provincia,
o lo Stato paghino l'istruzione di quelli che hanno
mezzi onde provvederli. Se chi non ha mezzi e a
educazione debba provvedere in silenzio di quelli che
ne hanno, massime i poveri e disagiati.

Il progetto di legge è fondato nel principio, che
il dovere dell'istruzione incombe ai genitori, e a
chi ne tiene le redi, che essi perciò s'addoano addossare.

È bensì un'interpe generale della Nazione
che tutti abbiano un grado d'istruzione necessaria
a benivoli costumi e buoni cittadini, capaci a
conoscere i loro doveri ed il loro diritto; ma
questo generale interesse non è bastato
a autorizzare Disposizioni Partic. a gravare il
Cittadino addebitamenti di un obbligo che la legge
naturale e civile impone, anziché menzionarlo.

Qualasciata ancora la questione di giustizia
oppia di riguardo Partic. sarebbe opportuno e
conveniente che lo Stato assumesse il carico di
provvedere alla istruzione primaria elementare?

È gli è di tutto che molti Comuni, e trappoco
tutti quelli che si trovano in siti montuosi, e
divisi su di una Suburbia capaci estesa non
avveranno mezzi onde ricorrere alla stessa.

Dell'istruzione primaria femminile e maschile.
Questi Comuni appartengono per lo più a
Province dove l'alta qualità non potranno
avere i sussidi. Ricorriamo adunque e sanziono
il principio della istruzione gratuita, lo Stato
Dovrebbe sostenerlo ad un carico enorme, ed
insostenibile, massime nelle Province sterminate
finanziarie.

Per queste considerazioni si è proposto, che
i Comuni forniti di mezzi sufficienti per
provvedere alle spese della Scuola, possono
esigere una contribuzione dalle Città, che la
finanza hanno, e in alcune loro città che non
hanno in grado di pagare. Il servizio al
pericolo che una contribuzione possa essere una
alcuna, e in alcune delle Scuole, si è creduto opportuno
di fissarne il maximum a L. 6. annue, media
somma in verità, che però è assai molto
contribuisce alla istruzione. Del numero delle
penciuole che dovremo avere esente dal pagamento

Non bastando la contribuzione, ~~si propone~~
e nel caso d'impotenza anche della Provincia,
~~si propone~~ che debba lo Stato concorrervi con sussidi non
evidenti. Per l'ingente annue per ogni Scuola.

L'ordine di formare, meno l'istruzione
elementare, e di comuni cittadini, lo sente
più direttamente il Comune, quindi la

Provincia, ma indirettamente riflette sul tutto
lo Stato, ed ecc. la ragione. Ella proposta graziosa
La esiguità del sussidio è consigliata dall'
Strettezza del Erario e dal numero Dei Comuni
che Presumibilmente ne abbisognano. Calcolando
in tale condizione, la metà Dei Comuni dello
Stato i sussidi richiederebbero una spesa (L. 25. m.
cosa), sacrificio molle in compenso. Dell' utilità
che sarà per Derivare ne Tale Stabilimento
Di ben Regolate Scuole elementari.

Non già in sollievo dell' Erario. Da una
tale spesa, ma per farlo in grado Di poter
Dare le Pensioni Di ritiro alle Maestre, si è
in questo Casagrato proposto, che le Maestre
Della Istruzione Superiore, le quali hanno bene
la distribuzione, si corrispondano una parte a
favore dello Stato.

Sebbene sia Di sommo generale interesse che niuno
cui fosse allora, o per legge incumbere trascuri
il Dovero Dell' istruzione Dell' fanciulle, non si
è creduto tuttavia Di seguire l' esempio Di altri
Paesi nell' adottare mezzi Di Diretta coazione.

È esempio, e la Diffusione Dei lumi, e non
crescente Produca molti animi Di Cittadini
liberi e più sicuro e salutare effetto, che la
violenza. Oltrecchè molti anni ha seranno
senza avere un compiuto numero Di Scuole

Oblige Di frequentare
le pubbliche Scuole.

Delle Maestre
Delle Pubbliche Scuole.

alle a ricevere tutti le parvicelli).

Sono tuttavia nei Progetti istruiti,
alcuni mezzi indiretti, i quali poteranno
servire. D'utile incitamento ai genitori per
indurli a studiare. Di buon grado le stavo
premura. Del Governo cioè diffondere l'istruzione.

Che le Maestre debbano essere nominate dai Consigli
Comunali, o altri che provvedano al loro Stipendio =
Chi esse debbano approvate dall'autorità che
nella Provincia è incaricata alla vigilanza sull'
istruzione elementare = Chi esse debbano: Di
età maggiore, buone, Di buona moralità, e
muniti dell'arte. Di Carità, e di marito
Sono disposizioni cui in vigore, con l'istituzione
come si unire insieme quanto è relativo all'
Istruzione elementare. A tali condizioni
quella si è aggiunta che la Maestra non possa
tenere a scuola oltre una Classe. Cella Stato.

La giusta misura dell' Stipendio di una
Maestra dipende da un gran numero di
circostanze locali e personali. Difficilmente
apprezzabili a priori. Una Maestra preferirà
un piccolo Stipendio nella terra sua nativa,
ad uno maggiore fuori della medesima.

In alcuni Comuni si trova una Maestra
con 250. o 300. lire, mentre in altri non si
troverà forse col Doppio. Parve quindi più

opportuno Di lasciare libertà ai Comuni di
Convenire colle Maestre nella fissazione del
Stipendio Carchi non sia minore Di Tre
Centi oltre il alloggio.

Questo minimum giuoco appena un
limite. Della più libertà, sufficienza, ma non
potrebbe fissarsi in maggior somma, e allora
la Coverti Di molti Comuni. Ulteriori
le Maestre più capaci troveranno sempre con
facilità a stabilirsi nei Comuni che le danno
meglio tribuite, giacché mancherebbe
qualche tempo a quelle le abili Maestre
che i Creazionati Stipendi.

Una Disposizione importante è
presta a favore della Maestre, l'abbandono
Coe Di una Pensione Di Trecento Lira. Cui
verranno con un'ovvia legge. Stabilita.

Senza questi affidamenti, è inutile affatto
lo sperare che possiamo avere Maestre veramente
meritevoli della pubblica stima, le quali esercitano
il loro nobile ufficio coll'impiego Di conservarlo.
Nessuna giovane, che abbia fiducia nel suo ingegno
e nella sua industria, vorrà intraprendere con tutti
sacrifici e stenti una carriera, nella quale la
austerità Di dover mandare allorché l'età grave
la renderà inutile, coll'insuccesso.

Colrà certamente questo peso tenersi in.



progreffe assai grave alle Finanze dello Stato;
ma comunque, spe è un debito sacro verso
persone che Governano la loro vita a pubblica
vantaggio: per molti anni, poi, sarà
appena sensibile, se si considera che nel
progetto sono riservate le Pensioni di titolo
alle Maestri, le quali saranno approvate
nelle Scuole Normali. Un Governo a norma
del progetto medesimo stabilirsi.

Non è con questa legge sarà determinata
la quota delle Pensioni e si provvederà in mezzo
per corrispondere, si trovano, intanto, che in
Cultura dello Stato. E si può aggiungere a
questo titolo un'Università e per lo Stato.
Gli allievi dell'istruzione secondaria, e in
sono già una distribuzione che serve di mezzo
per ripartire le Pensioni ai loro Professori.

Scuole Private.

Abilità e capacità risultanti dalla Patente di
Idoneità sono le sole condizioni che il
progetto richiede da una persona che voglia
aprire una Scuola, o di fanciulle. La
Patente di idoneità dee riferirsi alla materia
che l'aspirante vuole insegnare, ma è libero,
o di seguire nell'insegnamento il regolamento
delle Scuole pubbliche, o di presentarsi un



ultra-biù o meno estese. Questa libertà
mentre lascia ad ognuno il diritto d'istruire
e far istruire come meglio crede i suoi figli
lascia libero il campo ai vari rami d'
insegnamento che non sono compresi nel
programma delle Scuole Pubbliche.

Art. 10

La pratica di nuovi metodi, e l'uso di
nuovi libri ed altri mezzi d'istruzione, possono
così introdursi nelle Scuole Nazionali, e private
eziandio giovare all'insegnamento pubblico
allorché saranno sanzionati dall'Espresso.

Concorrendo le suddette condizioni
e approvata con Dichiarazione dell'autorità
Municipale l'opportunità d'istruire, e
aprire la Scuola, il Consiglio Provinciale d'istruzione
deve emanare, conciossianché l'autorizzazione
che sarà necessaria. Non evitare in nessun caso
e però a tali consigli. Prescritti di istituire
al Ministero. Il Governo non Scuole sopra
tutti. L'istruzione non compresi nel
programma delle Scuole Pubbliche.

Convitti.

Convitti e pensionati per l'istruzione ed
educazione delle fanciulle sono nel progetto
considerati come dipendenti delle Scuole cui sono
annessi, e ne seguono perciò la condizione.

Richiedesi che la *Istituzione* proposta alla
Direzione di un *Convitto* sia munita di patente
di idoneità per l'insegnamento, giacchè abbia
sulle *Maestre* e sulle *Ullive*, quelli espedienti
che si addice al suo ufficio.

Secondo la base suddetta, o *Istituzione*
apre il *Convitto* in proprio nome, ed allora
ha il carattere di uno *Stabilimento privato*;
od è prestata ad uno *Stabilimento tenuto da*
un *Comune* o da una *Congregazione* od altro
corpo morale ed assume il carattere di *Stabilimen-*
to Pubblico.

(E si no *Pubblico* e si no *Privato* questi
Stabilimenti, e si no *privato* e *pubblico* di *limitare*
l'azione del *Governo* a *regolare*, *quante* e *limitare*
all'insegnamento, ad approvare *Ullive*, *comissioni*
che debbe avere *Istituzione*, e che *figura* un
numero di *Maestre* esistenti, eguale al numero
delle *Ullive* od uennoe lui *richiederlo*).

Del resto per quanto spetta alla Direzione
economica di *Convitto*, se questo è *privato*, resta
estraneo all'azione del *Governo*; se si tratta
di *Pubblico Stabilimento* debb' essere *regolato* dall'
autorità amministrativa in cui dipende il
Comune, la *Congregazione* o *Corpo* che tiene il
Convitto, e gli atti governativi del *Governo*
intendere nell'interesse dei *Comuni* e *Corpi* che

vorranno tenere simili Stabilimenti, e
regoleranno l'amministrazione ec. nemini.

Il progetto non stabilisce l'Università la
cui spesa sia in tutto ed in parte a carico
dello Stato, benché da un lato le attuali
circostanze dell'Erario assolutamente non
permetterebbero, e dall'altro la natura
di simili Stabilimenti con l'incostanza che a
vece di una immutata e diretta loro gestione
La da uomini ed impiegati del Governo, e a
preferirsi che siano posti sotto l'immutata
direzionza di una Congregazione ed altri Corpi morali.

Vigilanza e Direzione delle Scuole e Stabilimenti d'Istruzione Femminile.

La legge d'Addiz. 1848, stabilisce in ciascun Capo-
luogo di Provincia un Consiglio d'Istruzione
elementare nel quale sono rappresentati gli
interessi religioso, morale e letterario coll'
istruzione ed erzione del Governo è temperata
dalla autorità municipale e Provinciale. A questo
Consiglio parve opportuno di affidare la stessa
vigilanza che gli compete sulle Scuole elementari
maschili. Lo Stabilimento di un'altra autorità
per un oggetto avendo lo stesso scopo era inutile.

Le Scuole di ogni Comune abbisognano però
di un autorità locale omogenea, la quale sopra ogni

e prelegga la Scuola, e corrisponda per
mezzo dei Provveditori col Dello Consiglio.
Il progetto stabilisce a tal fine in ogni
Comune un Comitato composto del Sindaco,
del Paroco, e di un'altra persona da eleggersi.
Tale Comitato sarà coadiuvato nelle sue
funzioni da alcuni Signori Visitatrici.

Tutte le Scuole sotto la giurisdizione del
Dello Consiglio, anche con le loro memorie
ed impulazioni, farve sino opportuno di sottoporre
ad un muno pubblico giudizio per le mancanze
che offendono il buon costume, e l'onore.

A queste Scuole sarà il Ministro di pubblica
Istruzione cui ne sarà ~~l'ordine~~ l'ordine dei Provveditori
di concerto col Presidente del Consiglio Provinciale.
Istruzioni elementari, salvo però alla R. Università
il diritto di invocare la giurisdizione del
Consiglio che è l'autorità ordinaria.

Anche le Scuole e Stabilimenti privati
sono sotto la stessa autorità brava alle pubbliche
Scuole nei limiti loro già indicati. Le benaliti
Comunali ed Conventuali sono quelle già
sancite colla R. Patente 13. Gennajo 1846.

Scuole Normali.

Una speranza sarebbe Scuole femminili ben regolate
senza che in opposte Scuole Normali si preparano

Buone Maestre. D'istruzione femminile
Sinora, negletta, esive che tali Scuole. Si
espresso col Doppio Scopo; D'insegnare cioè le
materie. Sulle quali Devono le Maestre istruire
le fanciulle, ed insegnare il miglior metodo col
quale Possono Dare una tale istruzione).

uno
N. 41

Stabilire queste Scuole. Sei Solo-metodo
Come praticarsi già per Maestre, sarebbe.
Dimenticare il loro scopo spenziale. Se ciò ha
potuto praticarsi per Maestre generalmente
già l'ora o meno istruite delle materie. Dell'
insegnamento per servizio, non può attribuirsi
a Maestre ignorare a tutti in generale. Di tale
istruzione. Dovendo vedersi le Scuole non si
essere stabilimenti d'istruzione, ma non
esclusivamente. Circa questi. Si è pensato
Di estendere il vantaggio alle giovani, che
senza aspirare all'insegnamento. Considerando
però un'istruzione. Con estesa Di quella delle
Scuole elementari. Le Scuole Superiori. Invece
però seguenti. Da tutti le Maestre, e Da
giovani. (almeno).

Il programma degli studi a farsi
è diviso in Due Corsi. Di Due anni ciascuno;
il Primo corso prepara le Maestre all'
istruzione elementare inferiore, il Secondo
all'istruzione superiore). Il programma



mentre abbraccia tutte le materie, Dell'istruzione elementare, in modo, però più compiuto come Deve conoscerle, chi Deve insegnarle, ne comprende alcune altre che ne sono il compimento. Così all'istruzione Religiosa è aggiunto l'insegnamento Dei primi elementi Di Filosofia morale, che tendono a confermare le Religiose Credenze; Lo Studio Grammaticale Della lingua è esteso agli elementi Della Letteratura. L'insegnamento Scientifico comprende alcune nozioni Di Geometria, Di Fisica, e Di Chimica.

Avea poi Di un arcivescovo corso Di Pedagogia. Di metodo, che avrebbe voluto condurre le Maestre a Studi Psicologici ed astrusi sul metodo generale, si è creduto meglio Di unire l'insegnamento delle materie, e del metodo incaricando i Professori Della varia parte Del programma Di istruire le Allieve con brevette Pedagogiche, e con esercizj pratici in scuole elementari sui migliori metodi a praticarsi.

Il programma Degli Studi corrisponde il numero Degli insegnanti in guisa, però che, a risparmio Di spesa, alla stessa persona possiamo essere affidate più materie tra di loro affini. Oltre ai Professori e Maestri, è ad alcune



Ma che è persistente, e sembrato per le Scuole
 normali, ma per via un'altra autorità immunita
 una persona cui che per amore dell'istruzione
 sia centro Cap. impiegate, ed esercita nei pres.
 medesimi, e verso le Allieve un ufficio di consiglio
 e amorevolza, e ad un'ora da alcune, e non
 coniate sulle altre Scritte, e bestia a contatto in
 to coll'autorità direttiva, ne sia salvo e nobile l'educazione.

Stabilito tale Scuola, nei centri di maggior
 popolazione, non sarà difficile trovarvi persona
 che col titolo di Direttore, e l'onore che col nome
 di Ispettore vorranno assumere gratuitamente
 quell'oneroso ufficio.

Il primario scopo cui tendono le Scuole
 normali, ne richiederà un buon numero; il
 progetto in progetto sia per le Provincie del
 Piemonte, una per Genova, un'altra per Liguria,
 una per le Provincie della Savoia, ed una per
 quella della Sardegna.

Se l'utilità loro locale, per le Città e Province
 dove vorranno averle, è incontestabile, sono ben
 Stabilimenti d'interesse generale, e dello Stato, e
 di quali non si vorranno abili. Neanche in quelle
 Scuole Pubbliche, né per le Scuole private.

Non corre quindi a carico di Comuni, e di
 Province, che ne vorranno la domanda, la spesa, e
 primo Stabilimento, e le progressive del material.

Delle Scuole, si è creduto conveniente di proporre
che lo Stato concorra al pagamento per una metà
della stipendi e del Impiegati. Quest'onore
cominceràbbe da una Rivista Spesa, la quale
allorchè le Scuole avranno aperte, ammonta
a L. 22,000. Le deliberazioni già prese dai
Consigli Comunali di Orsino e di Genova, e a
credere che ivi non mancherebbero le Delle Scuole;
nelle altre Città potranno aprirsi in progresso.

Al sollievo intanto dell' Erario sia per
della Spesa, che per quella delle Pensioni di alcuni
Prof. insegnanti nelle Scuole universitarie si propone
il pagamento di una contribuzione di L.
per parte delle Città. Novate, e di L.
per la Comune, contribuzione ragionevole, scelti
e per mediante, le une e le altre, si converranno con
istruzione, che non vorrebbero all'onde avere
se non con un grave Dispendio.

Le Scuole Normali sono d'un interesse
tale, che trovo importa lo assicurarsi in buona
Direzion colla creazione di uno special Consiglio
composto di alcuni funzionari che sono già
membri del Consiglio Provinciale d'Istruzione
Elementare, dell'Ispettore, e di alcuni professori
della Scuola. Questo special Consiglio sarà
anch'esso sotto la Dipendenza del Delle
Consiglio Provinciale.

11

Esami per le Patenti d'idoneità

Alle Scuole normali, come ai contro-istruzioni, cui
debbono aversere tutte le aspiranti maestre. Essi
sperò riservata la scuola di Taranto gli esami per
le Patenti d'idoneità. Questi esami si faranno
per l'Istruzione elementare superiore, e per la
inferiore. Essi terminato il trimestre corso, e
Professori della Scuola con assistenza di un
delle Istituzioni. Un aspirante maestra non
non dovrà occuparsi frequentare per due anni
la Scuola, e non sperò ammessa all'esame per
l'istruzione inferiore, giacché nell'atto della sua
ammissione alla Scuola se è in grado di far
saggio delle materie del primo anno, e si con-
fermi sperò ammessa al licenziamento, ed in fine di
queste ottenesse la Patente d'idoneità.

Si può notare tuttavia l'elaboramento della
patente di Maestra elementare inferiore, e cioè
il numero delle Maestre di tal grado. Esse
crescere in ragione almeno con quelle di
Comuni, ed a superare, eziandio le naturali
proporzioni. Delle giovani e dei loro genitori
allontanarsi a tal punto della loro dimora
onde bruciare alle Scuole normali, si pensa al
mezzo di avvicinare l'istruzione elementare
inferiore alle Aspiranti Maestre, con benestare



Da una o più Comuni, o Provincie, che ne faranno
la Domanda Di Stabilire una Scuola normale
limitata a tale istruzione. Il Progetto però
previene a che un certo numero non possa
stabilirsi, sia perché il bisogno nel Reich, sia
per non pregiudicare simili Stabilimenti più
importanti a parte all'istruzione inferiore. Si precisa
Regolare queste Scuole normali Di ordine
ordine sulle stesse basi. Quelle altre, non avranno
però uno special Consiglio, nel quale avrà luogo
il Comitato locale Istruzione elementare, e
previene Di un minor numero Di impiegati,
saranno Di minore Dipendio, e Di facile
Stabilimento, intiera mente bene a carico Delle
Città o Provincie che le Desiderano.

Disposizioni Speciali

Alcune Disposizioni speciali hanno essenzialmente
nessuna riguardo all'istruzione Delle fanciulle
Di culto non Cattolico.

Gli articoli 10^a e seguenti Del Proo. llo
premettono la separazione Delle fanciulle di diversi
Culti nelle Scuole Istruzione primaria inferiore.

In queste Scuole l'istruzione Religiosa Deve
informare talmente, e conseguentemente sia negli
esercizi Di lettura, e Di scrittura, che nelle lezioni
orali Delle Morali, e nei libri Istruzione, che

49

Sarà impossibile separare a tutto l'istruzione
Religiosa. Dalla Letteraria.

Art. 10

Queste considerazioni hanno fuso nei paragrafi
le Disposizioni Speciali. Prescritte per l'istruzione
Primaria. Dell' fanciulle, e scolastiche, sia con Scuole
pubbliche, e con Scuole private. Ispirate Dal Comune.

Piuome nelle Scuole elementari. Istruzione
Superiore e nelle Scuole normali. L'istruzione
Religiosa costituisce un insegnamento separato.
Dagli altri. Tra cui. Istruzione, il Progetto
ammette l'accesso. Alle Scuole di culto non Cattoliche.
Dispensandole loro Dalle lezioni e Quale esami
Sull'istruzione. Prescritta Dal Programma
Della Scuola. Ispirata.

La tolleranza. Dei culti sancita Dal
Statuto ha suggerito la convenienza Dei provvedimenti.
Dimenticati, per cui. Si è imposto ai Consigli
Provinciali. Istruzione, che nelle Deliberazioni
relative alle Scuole Di culto. Eccezionale. Danno
L'avviso Del Ministro. Dei culti medesimo in ciò
che riguarda l'istruzione. Religiosa.

Disposizioni transitorie.

Chiudono finalmente il Progetto alcune Disposizioni
transitorie. Per provvedere alle Scuole femminili
per il tempo che decorrerà Dalla pubblicazione. Della
Legge sino allo stabilimento. Delle Scuole normali.

per tutte le Provincie). Non ostante -
frattanto conservarsi lo stato delle cose a
norma delle Leggi Del 1816, le quali finora
le hanno regolate, ed autorizzano esenzioni,
Privilegi, arbitrii, non conciliabili colle attuali
Civili istituzioni, se n'è creata la Direzione
nell'ultimo articolo Del Progetto, e si è provveduto,
con alcune Disposizioni transitorie).

In conseguenza, 1.^a Si ammettono bel-
tempo suddetti, e nelle Provincie nelle quali non
vi sarà Scuola Normale, Maestri che non abbiano
fatto il corso, ni corso esami in tale Scuola,
finché non concorrano. Maestri forniti di tali
benifici; 2.^a Sono prescritti esami speciali
per l'avvicinazione delle Aspiranti Maestri.

Questi esami si faranno da apposite
Commissioni di Capi-luoghi Di Provincia, Di
esaminatori scelti nel corso insegnante Popolare,
annualmente Dal Consiglio Generale Di
Istruzione elementare, e dovranno sui termini
D'insegnamenti prescritti rispettivamente
per l'istruzione inferiore o superiore, nelle Scuole
normali, e attuate sì solamente nel corso superiore
le nozioni sulle Scienze naturali, non potendo
le Aspiranti avere alcuna istruzione analoga
senza l'aiuto della Scuola.

3.^a Si provvede al mezzo col quale le Maestri

così approvate possono ottenere successivamente una legge reale. D'indole.

Sono conservate le Scuole, che sono in esercizio attuale, a termini della legge del 1846. Sono esse in generale benemerite, e se alcune non corrispondono ai presenti bisogni dell'istruzione, uniche a loro colpa o ve a difetto dei tempi, e di analoghe disposizioni legislative attribuirsi. Che se non lo consente l'equità, ed i riguardi giuridici dovuti alle Scuole che prima erano si continuano a così benoso esercizio, non consente neppure il bene Pubblico, che si distrugga a tutto il sistema in vigore prima, che l'essa il nuovo con l'erogazione fondata di buon'uscita.

Projetto 39.

N.º 40.

Projetto di legge.

presentato al Parlamento dell'Impero austriaco
nella tornata 6 maggio 1890.

Istruzione femminile

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia presentato alla Camera dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Titolo primo

Delle scuole in generale

e

Programma dell'istruzione

Art. 1°

L'istruzione primaria per le femmine sarà nelle scuole pubbliche, o nelle scuole private.

Sono pubbliche le scuole, e gli stabilimenti d'istruzione mantenuti in tutto ed in parte dai Comuni, dalle opere di pubblica beneficenza, e da legati o fondazioni fatte a favore di tutta, o parte della popolazione di qualche Comune.

Sono private le scuole, e gli stabilimenti d'istruzione mantenuti a totale spesa dei privati, o con lascite e fondazioni fatte a favore delle fanciulle di determinate famiglie.

Art. 2°

L'istruzione sia nelle scuole pubbliche, che nelle private è divisa in due corsi, inferiore e superiore.

Art. 3°

Nelle pubbliche scuole il corso inferiore comprende
L'istruzione ed educazione religiosa, cioè la dottrina cristiana.

ed i fatti principali della Storia Sacra: _____

Lettera e scrittura: _____

Le quattro prime operazioni di aritmetica, ed il sistema metrico: _____

Primi rudimenti di lingua italiana: _____

Lavori femminili: _____

Art. 4.

Il corso superiore nelle scuole suddette abbraccia: _____

Continuazione dell'istruzione religiosa, cioè della dottrina cristiana e della Storia Sacra: _____

Calligrafia e principii del disegno lineare: _____

Continuazione dell'aritmetica: _____

Grammatica italiana, prime regole del comporre: _____

Alcune nozioni di storia naturale: _____

Elementi di storia profana e di geografia: _____

Nozioni intorno alla forma del Governo, ed ai doveri sociali: _____

Lavori femminili: _____

Art. 5.

L'istruzione del corso inferiore potrà sulla domanda del Comune, e con approvazione del Consiglio Provinciale d'istruzione elementare, estendersi alla Calligrafia, alle prime regole del comporre, ad alcune nozioni di storia naturale, ed all'insegnamento del canto. _____

L'istruzione del corso superiore potrà eziandio estendersi nello stesso modo ad alcune nozioni di fisica sui più comuni fenomeni della natura. _____

Art. 6.

Il programma dell'insegnamento nelle scuole private tanto del corso inferiore quanto del corso superiore potrà ed essere conforme a quello stabilito per le scuole pubbliche o comprendere solamente alcune parti del medesimo, ed estendersi ad altri insegnamenti non prescritti nelle pubbliche scuole, ma riconosciuti utili ed ammessi nell'atto di autorizzazione di ciascuna scuola privata. _____

Titolo secondo Delle scuole pubbliche

§. I.

Dell'obbligo di Comuni di provvederle.

Art. 7.

Tutti i Comuni debbono provvedere all'istruzione primaria delle
fanciulle della rispettiva popolazione, nella misura de' propri mezzi.

Art. 8.

In ogni Comune debb' aprirsi almeno una pubblica scuola primaria
inferiore.

I Comuni però di una popolazione inferiore di 1800. abitanti i quali
faranno constare di non essere in grado a fare la spesa di una pubblica scuola,
dovranno almeno assegnare una somma ad una Maestra privata, la
quale essa mediante riceva nella sua scuola le fanciulle appartenenti
alle famiglie mancanti di mezzi di pagare la retribuzione alla Maestra

Art. 9.

La disposizione del precedente articolo è anche obbligatoria per
Comuni rispetto alle loro frazioni di una popolazione agglomerata eccedente
i 500. abitanti, i quali non possono approfittare della scuola comunale esistente.

Art. 10.

Ne' Comuni ne quali una sola scuola non è sufficiente all'istruzione
delle fanciulle, dovranno, o aprirsi altre scuole, od aggiungersi coadiutrici
alle Maestre.

In questi Comuni il numero delle scuole, sia di corso inferiore,
che di corso superiore, sarà determinato dal Consiglio Comunale.

Art. 11.

I Consigli Provinciali d'istruzione elementare stabiliti dalla legge di
ottobre 1868. faranno però sulla relazione degli Spettori Provinciali, quelli
istanze che occorranno del caso ai Consigli Comunali acciò che ciascun Comune
provveda un numero di scuole sufficienti al bisogno della popolazione.

Art. 12.

I Comuni che non seconderanno queste istanze dovranno giustificare i motivi al rispettivo Consiglio Provinciale d'istruzione elementare.

I Consigli riferiranno le ulteriori loro osservazioni al Ministro della pubblica istruzione, il quale, nei limiti stabiliti all'art. 7 potrà ordinare all'ufficio lo stanziamento nel Bilancio comunale della spesa necessaria all'istruzione primaria inferiore.

§. 2.

Delle spese necessarie per le pubbliche scuole.

Art. 13.

In ogni scuola, ecc. il Comune provvederà:

- a) il locale necessario alla scuola ed all'abitazione della Maestra;
- b) il mobile e arredi necessari alla scuola, e legna occorrente nella stagione invernale;
- c) lo stipendio della Maestra.

Art. 14.

Il locale e i mobili saranno provveduti secondo le norme che verranno stabilite con regolamento del Ministro di pubblica istruzione.

Art. 15.

Gli stipendii saranno fissati d'accordo tra il Comune e la Maestra. Le relative convenzioni però non avranno effetto, salvo siano approvate dall'Intendente della Provincia, e dal Provveditore Provinciale.

È ufficio sia dell'Intendente che del Provveditore di procurare che i Comuni retribuiscono convenientemente l'opera delle Maestre.

In nessun caso lo stipendio potrà essere inferiore alle lire Trecento, oltre l'alloggio e l'indennità per esso.

Art. 16.

Nei luoghi dove è aperta alcuna scuola per le fanciulle a peso di qualche fondazione, il Comune non sarà per ciò esonerato dall'obbligo di provvedere all'istruzione femminile giusta il disposto dai precedenti.

articoli, salvo l'amministrazione della fondazione, fatte ove d'uopo analoghe intelligenze col Comune, vi provveda nella conformità prescritta dagli articoli medesimi.

Art. 17.

De' sussidii coi quali i Comuni provvedono alle scuole.

Art. 17.

I Comuni i quali faranno constare al Consiglio Provinciale d'istruzione elementare di non essere in grado a fare la spesa occorrente al mantenimento delle scuole saranno autorizzati ad esigere dalle allieve una retribuzione.

Art. 18.

La retribuzione sarà esatta dal Comune per proprio conto nel modo prescritto per le rendite comunali. Sarà essa firmata dal Consiglio Comunale con approvazione del Consiglio Provinciale d'istruzione elementare.

Per l'istruzione inferiore non potrà però eccedere lire sei annue.

Art. 19.

Saranno esenti dal pagamento della retribuzione sia per l'istruzione superiore che per la inferiore le fanciulle delle famiglie povere delle quali il Consiglio Comunale farà annualmente la nota.

Art. 20.

Una somma eguale alla metà della retribuzione, che sarà da ogni allieva dell'istruzione superiore pagata al Comune, giusta l'art. 18, verrà da essa, e nello stesso modo pagata contemporaneamente a profitto dell'Erario dello Stato.

In ogni caso però questa quota sarà inferiore alla retribuzione firmata dalla annua bolletta per le allieve-maestre del 1.º corso nelle scuole normali.

Art. 21.

I Comuni i quali né coi propri mezzi né colle retribuzioni delle

allievo saranno in grado di mantenere una pubblica scuola d'istruzione inferiore facendone constare al Consiglio della Provincia potranno ricevere un sussidio dalla Cassa provinciale.

Art. 22.

Nel bilancio del Ministero di pubblica istruzione sarà annualmente stanziata una somma sulla quale saranno concessi sussidii ai Comuni, i quali, non potendo mantenere da se la scuola primaria inferiore, non avranno neppure ottenuto un sussidio sufficiente dalla Cassa provinciale.

Questi sussidii da concedersi dallo Stato non eccederanno le Lire cinquanta annue per ciascuna scuola.

§. II

Dell'obbligo di frequentare le pubbliche scuole.

Art. 23.

Da che un Comune avrà provveduto all'istruzione primaria inferiore in modo che tutte le fanciulle del luogo dall'età di 6 a 12 anni possano essere ricevute nella scuola, il Consiglio Comunale dovrà annunziarlo dichiarando obbligatorio l'intervento alla scuola delle fanciulle di detta età.

Gli altri requisiti di ammissione e le condizioni della promozione delle fanciulle da uno ad un altro corso nelle pubbliche scuole saranno determinati dal Regolamento.

Art. 24.

I Genitori e coloro, che ne faranno le veci, le di cui figlie non approfitteranno della pubblica scuola, dovranno in principio di ogni anno far constare, o di legittimo impedimento di esse, o di aver altrimenti provveduto alla loro istruzione.

Art. 25.

I Genitori ed altri obbligati, i quali trascureranno l'adempimento di sì grave dovere, saranno prima invitati dal Sindaco e dal



Provveditore locale ad adempiervi; ed in caso di recidiva saranno notati in apposito registro, che terrà il Segretario Comunale, per farne menzione in occasione della spedizione di certificati di moralità, o di benemerenzza, o di sussidii o distribuzioni dipendenti dal Comune, cui potessero quelli aspirare.

Art. 26.

I Sindaci ed i Parroci sono specialmente incaricati di provvedere con esortazioni ed ammonizioni che non venga trascurata l'istruzione e l'educazione delle fanciulle, vegliando sull'osservanza delle precedenti disposizioni.

Art. 27.

I Consigli Provinciali d'istruzione elementare veglieranno acciò per parte dei Comuni sia adempito alle disposizioni di questo §.

§. 5.

Delle Maestre delle pubbliche scuole.

Art. 28.

Le Maestre delle pubbliche scuole, esse nominate dai Comuni, dalle persone o corpi morali che provvedono al loro stipendio, e alla maggior parte del medesimo, ed ai quali ne compete ultimamente il diritto.

Le nomine però saranno sottoposte all'approvazione dei Consigli Provinciali d'istruzione elementare.

Art. 29.

Nessuna può essere nominata Maestra, senz'chè

1. sia d'età maggiore;
2. abbia la patente d'idoneità pel corso, che debbe insegnare;
3. risulti della sua moralità;
4. non appartenga a società, o corporazione riprovata dalle Leggi dello Stato;
5. siavi il consenso del marito, se è maritata, o quello dei Genitori se è nubile ed in età inferiore a 25. anni;

6. abbia l'attitudine fisica a compiere lo devolmente l'ufficio
di Maestra.

Art. 30.

Le Coadiutrici alle Maestre dovranno riunire le stesse condizioni indicate all'articolo precedente; basterà loro la patente d'idoneità per corso inferiore, e saranno nominate nel modo prescritto per le Maestre; sotto l'approvazione del Provveditore Provinciale.

Art. 31.

Le patenti d'idoneità non si ottengono che mediante la approvazione negli esami cui dee l'aspirante sottoporsi. Questi esami saranno dati dai professori delle scuole normali per l'istruzione delle Maestre come sarà indicato al seguente Titolo 6.

Art. 32.

Le Maestre, le quali, dopo di essere state munite della patente di idoneità nel modo stabilito dalla presente legge, avranno insegnato nelle pubbliche scuole per un periodo di tempo che verrà determinato, non potranno più continuare nel loro ufficio o per infermità, o per età avanzata, otterranno una pensione dal pubblico Erario sulle basi che con apposita Legge verranno determinate.

Titolo terzo.

Delle scuole private

Art. 33.

Ognuna potrà essere autorizzata a tenere una scuola privata per l'istruzione delle fanciulle purchè

1. Faccia constare delle condizioni richieste dall'articolo 29. per le Maestre delle pubbliche scuole.

2. Con attestazione del Consiglio del Comune dove intende tener la scuola faccia risultare della opportunità e salubrità del sito prescelto

e di averlo provveduto od essere in grado di provvederlo del mobile ed arredi necessari.

Art. 34.

Le autorizzazioni dovranno chiedersi per mezzo del Provveditore locale al Consiglio Provinciale d'istruzione elementare.

Art. 35.

I Consigli Provinciali concederanno simili autorizzazioni sulle norme che verranno loro date dal Ministro di pubblica istruzione.

Art. 36.

Non concederanno l'autorizzazione di tenere una scuola privata sopra materie d'insegnamento sulle quali l'aspirante non risultasse approvata nell'esame.

Non concederanno neppure l'autorizzazione all'insegnamento privato delle materie non comprese nel corso elementare inferiore o superiore giusta gli art. 3, 4, e 9, senza averne prima riferito al Consiglio Generale d'istruzione elementare.

Questo prescriverà il saggio di capacità che dovrà dare l'aspirante sopra le materie speciali non comprese nei detti corsi sulle quali non averne ancor prestato l'esame.

Titolo quarto

Lei Convitti per l'educazione ed istruzione delle fanciulle

Art. 37.

Una scuola femminile sia di istruzione superiore che inferiore potrà essere unito un Convitto.

Sarà esso pubblico o privato secondo le basi stabilite per le scuole dall'articolo 1.

S'intenderà aperto un Convitto allorché saranno ricoverate a domicilio nella stessa casa più di quattro fanciulle minori di anni venti per esservi istruite ed educate.

————— Art. 38. —————

Le Istitutrici proposte alla direzione e governo di un Convitto pubblico, e quelle che aspireranno a tenere e dirigere un Convitto privato dovranno ottenerne l'autorizzazione dal Consiglio Provinciale d'istruzione elementare.

————— Art. 39. —————

Per ottenere una simile autorizzazione dovrà l'aspirante

- 1.° Far constare della sua età d'anni 30. e
- 2.° Delle altre condizioni richieste dall'articolo 29. della presente legge. Qualora però non debba essa applicarsi all'insegnamento del corso superiore, basterà che sia approvata Maestra per corso inferiore.
- 3.° Presentare l'attestazione, di cui al 16.° 2. dell'articolo 33.
- 4.° Indicare le condizioni dell'ammissione delle allieve, ed il regolamento da osservarsi nell'interno dello stabilimento, il numero delle Maestre o coadiutrici, e quello delle allieve che vi saranno ammesse.

L'aspirante al governo di un Convitto pubblico dovrà inoltre esibire copia dell'atto col quale sarà proposta ad Istitutrice dal Consiglio Comunale od altro Corpo morale dal quale dipenda il Convitto.

————— Art. 40. —————

Alle condizioni indicate, e che prescrivono gli articoli eccettuato quello accennato ai numeri 2. 3. 6. dell'ivi citato articolo 29 sarà generalmente tenuto chiunque aspirerà alla direzione di un Convitto d'istruzione femminile.

————— Art. 41. —————

Le Maestre e Coadiutrici de' Convitti saranno nominate ed approvate come è prescritto dall'articolo 28. per le Maestre e Coadiutrici delle scuole.

Spetterà ai Consigli Provinciali d'istruzione elementare di determinare il numero delle assistenti maestre, o Coadiutrici che dovranno esservi in ciascun Convitto, in proporzione al numero delle allieve.

—————

Tabella degli Stipendi, trattenimenti, emolumenti, ed Anni di servizio degli Impiegati nella Biblioteca della R.^a Università di Torino, tenuta finora aperta 5. ore nell'inverno, e 6. ore nella state, al giorno, per soli 10. mesi dell'anno, esclusi i giorni festivi.

	Stipendio.	Trattenimenti.	Emolumenti.	Totale	Alloggio.	Anni di servizio.	Osservazioni.
<i>Bibliotecario.</i>	2400.	600.	.	3000.	.	.	
1. ^o <i>Assistente.</i>	1000.	.	.	1000.	.	.	
2. ^o <i>Idem.</i>	1000.	.	.	1000.	.	.	
<i>Applicato.</i>	600.	.	.	600.	.	.	
1. ^o <i>Distributore.</i>	1200.	370.	220.	1790.	<i>God. l'alloggio.</i>	40.	
2. ^o <i>Idem.</i>	1000.	150.	110.	1260.	.	33.	
3. ^o <i>Idem.</i>	900.	130.	110.	1140.	.	29.	
4. ^o <i>Idem.</i>	800.	120.	.	920.	.	20.	
5. ^o <i>Idem.</i>	700.	.	.	700.	.	2.	
6. ^o <i>Idem.</i>	800.	.	.	800.	.	.	
7. ^o <i>Idem. (Grat.)</i>	500.	.	.	500.	.	.	
<i>Usciere.</i>	600.	.	.	600.	<i>God. l'alloggio.</i>	22.	
				13310.			

prima stata sentita nelle sue difese. Che anzi la Maestra occitata a discorsi
parsi potrà chiedere di essere sottoposta al giudizio del Consiglio Provinciale di
istruzione elementare giusta l'art. 46. della legge 11. ottobre 1868, in qual caso
spetterà al Consiglio medesimo il giudizio delle fatte imputazioni.

Art. 51.

La disposizione dell'art. 42. comprenderà pure le scuole ed i Convitti privati.
Le visite a tali stabilimenti avranno però solamente per oggetto la religione,
la morale e la disciplina onde assicurarne sotto tali rispetti l'andamento.

Quanto all'insegnamento l'ispezione sarà limitata a riconoscere se diasi quello
annunziato dal programma approvato per la scuola, e se non se ne eccedano i limiti.

Art. 52.

I Consigli Provinciali d'istruzione elementare riuocheranno le autorizzazioni da opo-
date per Convitti e per le scuole private ne' casi di contravvenzione alle leggi, ai regola-
menti, ed alle concezioni, che per la loro esecuzione avessero apposte alle autorizzazioni.

Art. 53.

Le pene stabilite dalle Patenti 1319 gennaio 1846 contro le persone che senza la
permessione ivi prescritta attendono all'istruzione delle fanciulle o tengono Convitti
saranno mantenute ed applicate a tutte le persone incontinentemente le quali non
munite di permessione prima d'ora ottenuta, e in contravvenzione alle disposizioni
della presente legge terranno convitti, o scuole private senz'autorizzazioni, ed
eserciteranno l'ufficio d'istitutrice, maestra, o coaduttrice senza l'approvazione
voluta dagli articoli 28. 30. e 41.

TITOLO SESTO

Delle scuole normali per l'istruzione delle maestre.

§. 1.

Dello stabilimento delle scuole normali

Art. 54.

Saranno stabilite alcune scuole normali per l'istruzione e formazione
delle maestre delle fanciulle.

Art. 55.

Una di tali scuole potrà essere stabilita nelle Città di Torino, di Genova e di Nizza.
Un'altra potrà essere aperta per le Provincie della Savoia, ed un'altra per quelle della Sardegna.
Oltre alla scuola di Torino potrà per le Provincie del Piemonte essere stabilita un'altra simile scuola in alcuna delle Provincie medesime.

Art. 56.

Ogni scuola normale sarà stabilita con Decreto Reale sulla domanda che verrà fatta da un solo o da più Comuni, e da una o più Provincie unitesi insieme, i quali siano disposti a concorrere colla Stato a sopportarne la spesa nel modo indicato all'articolo 77.

Art. 57.

Oltre le aspiranti ad essere maestre saranno ammesse alle scuole normali delle alunne che lo frequentino solamente per propria istruzione.

S. 2.

Programma del corso nelle scuole normali.

Art. 58.

Le scuole normali saranno divise in primo e secondo corso.

Il primo corso abbraccerà le seguenti materie

1. Religione. Storia Sacra dell'antico e nuovo testamento e Catechismo.
2. Grammatica

}	Qualifici grammaticali e Logica. Si testi di letture con spiegazione delle parole e delle cose lette.
	Esercizii di lingua italiana per esprimere con proprietà, ordine e chiarezza le proprie idee.
3. Aritmetica

}	mentale e scritta sulle quattro principali operazioni con applicazione al calcolo decimale, ed alle misure metriche.
---	--
4. Primi elementi di storia profana e di geografia fisica e politica.
5. Costituzione dello Stato - Nozioni intorno alla medesima e sui diritti e doveri dei Cittadini.
6. Calligrafia e Disegno lineare.
7. Lavori femminili.



Art. 59

L'istruzione del secondo corso comprenderà le materie seguenti:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Religione e Morale | <p>Storia Sacra e della Chiesa in confronto della storia profana.</p> <p>Esposizione ragionata della dottrina cattolica colla scorta della Scrittura e della tradizione.</p> <p>Elementi di filosofia morale</p> |
| 2. Letteratura italiana | <p>Elementi di letteratura ed esercizi di lingua italiana</p> <p>Composizioni di narrazioni, descrizioni e lettere.</p> <p>Esposizione in iscritto delle lezioni oralmente avute nelle scuole.</p> |
| 3. Aritmetica | <p>Continuazione d'aritmetica, ed applicazione al metodo di tener libri di ragione.</p> |
| 4. Storia e Geografia | <p>Continuazione degli elementi della storia e della geografia con annotazioni cronologiche.</p> <p>Parì specialmente chiamata l'attenzione dello allievo sulla storia d'Italia.</p> |
| 5. Scienze naturali | <p>Prime nozioni di storia naturale, di fisica e di chimica intorno ai principali e più comuni fenomeni della natura, istituendo all'uopo alcune esperienze.</p> |
| 6. | Prime nozioni di Geometria piana e solida. |
| 7. | Corso di lingua francese. |
| 8. | Continuazione di esercizi di Calligrafia, e del Disegno |
| 9. | Lavori femminili. |

Art. 60

Nel 1.º anno le scuole si apriranno per l'istruzione del 1.º corso; dopo due anni vi si aggiungerà l'istruzione del 2.º corso.

La divisione delle materie in ciascun anno di corso sarà fatta con apposito regolamento del Ministro di pubblica istruzione sull'avviso del Consiglio Generale per le scuole elementari.

Art. 61.

Dopo la metà d'ogni anno scolastico ciascun Professore della scuola normale darà i precetti pedagogici necessari onde abilitare le aspiranti maestre ad istruire col miglior metodo le fanciulle, ed a comunicar loro l'istruzione con frutto e renderla educativa.

Art. 62.

Alla stessa epoca ciascun Professore istituirà eziandio per ogni corso e farà eseguire dalle allieve maestre, alcuni esercizi pratici o diretti alle alunne della medesima scuola: ovvero nella scuola locale delle fanciulle.

Art. 63.

Le norme di questi esercizi, quelle per l'cominciamento e per termine. L'ogni anno scolastico, per le vacanze, e per l'orario da seguirsi nelle scuole saranno stabilite con Regolamenti del Ministro di pubblica istruzione.

§. 3°.

Dei Professori ed altri Impiegati nelle scuole normali.

Art. 64.

In ogni scuola normale vi saranno

- 1° Un Sacerdote Professore di Filosofia morale al quale sarà pure affidato l'insegnamento religioso
- 2° Un Professore di Grammatica.
- 3° Un Professore di Storia e Geografia, il quale darà eziandio le nozioni intorno alla Costituzione dello Stato ed ai doveri sociali.
- 4° Un Professore di Letteratura italiana.
- 5° Un Professore di Scienze naturali, e di Geometria.
- 6° Un Maestro di Calligrafia, di Urtivettiva, e di Disegno lineare.
- 7° Un Maestro di lingua francese.

Art. 65.

In ciascuna scuola vi saranno inoltre delle Maestre assistenti, cioè una per ogni anno di corso

Alle assistenti sarà affidato l'insegnamento de' lavori femminili.

Una di esse potrà eziandio essere affidato l'insegnamento della lingua francese.

Art. 66.

Alle Assistenti potranno essere aggiunte delle Vice-Assistenti applicate all'uno od all'altro de' corsi.

Art. 67.

Tutti i Professori saranno proposti al Ministro dal Consiglio Generale dell'istruzione elementare e nominati dal Re.

I Professori di Filosofia morale saranno scelti preferibilmente fra i laureati in Teologia.

Gli altri Professori dovranno essere muniti della patente d'idoneità per le materie che aspirano a professare, e sul metodo d'insegnarle.

Potranno essere revocati con Decreto Reale, inteso prima dal Ministro l'avviso del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

I Maestri di Urtivnetica, di Calligrafia e Disegno, e di Lingua francese, non che le Assistenti saranno nominati dal Consiglio della scuola rispettiva; potranno essere dal Ministro revocati.

Art. 68.

Lo stipendio degli Impiegati nelle scuole normali sarà regolato dalla Tabella annessa alla presente Legge.

Art. 69.

Le Vice-Assistenti non saranno nominate che sull'istanza del Consiglio Comunale del luogo dove la scuola è aperta, e colto stipendio che dal medesimo sarà proposto ed approvato dal Consiglio della scuola.

Lo stipendio dell'inservente sarà fissato dal Consiglio medesimo.

Art. 70.

I Professori delle scuole stabilite colla presente legge saranno, quanto al loro grado ed alla pensione di ritiro, parificati ai Professori delle Classi corrispondenti nei Collegi nazionali.

Art. 71.

Oltre alle persone applicate all'istruzione in ciascuna scuola, vi saranno un Ispettore e dieci Ispettrici il di cui uffizio sarà gratuito.

L'Ispettore sarà nominato dal Re sopra unaterna proposta al Ministro dal Consiglio della scuola.

Art. 72.

Le Ispettrici saranno nominate dal Ministro sulla proposta dello stesso Consiglio.
Sia queste, che l'Ispettore staranno in carica per tre anni, dopo qual tempo potranno essere rielette.

Sarà per altro sempre in facoltà del Ministro di promuovere dal Re la surrogazione dell'Ispettore, sentito l'avviso del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, e di provvedere alla surrogazione di quello fra le Ispettrici che crederà del caso.

Art. 73.

La vigilanza quotidiana della scuola sarà affidata all'Ispettore e alle Ispettrici.
Le altre loro attribuzioni saranno determinate dal Regolamento.

S. II.

Delle spese delle scuole normali.

Art. 74.

Le spese necessarie per stabilire e mantenere una scuola normale, sono:

1. Edificio necessario agli usi della scuola e all'abitazione di una persona di servizio.
2. Mobili occorrente.
3. Strumenti ed oggetti di Fisica, di Chimica e di Storia naturale necessari all'insegnamento.
4. Stipendi dei Professori e Maestri, e delle Assistenti.
5. Spese di cancelleria pel Consiglio della scuola compresa quella per la persona di servizio.

Art. 75.

All'edificio della scuola normale dovrà essere addeguata o quantomeno vicina una scuola d'istruzione primaria delle fanciulle.

Art. 76.

Dovrà inoltre dal Comune o dalla Provincia dove la scuola è aperta essere provveduto con uno o più pensionati invigilati da approvate Sostitutive, per l'abitazione delle allieve. Maestre le quali non soffrano ricuse presso i loro parenti o presso persone di spacciata moralità.

Art. 77.

Tutte le spese necessarie per una scuola normale siano di primo stabilimento o siano

progressive saranno a carico del Comune dove la scuola è aperta, eccettuata
solamente la spesa degli stipendi indicati al numero 11 dell'articolo 76.

Questa spesa sarà sopportata per una metà dallo Stato, e per un'altra metà
o dal Comune nel quale la scuola è aperta, o dalla Provincia, ovvero da ambedue,
od anche da più Comuni o da più Provincie secondo le intelligenze che avessero
fatto tra di loro le rispettive amministrazioni.

Art. 78°

Oltre alle spese sovra indicate potranno il Consiglio Comunale, ed il Consiglio
Provinciale votare delle altre in vantaggio della scuola, ma saranno esse sopportate
dalla Cassa Comunale o Provinciale senza il concorso dello Stato.

Art. 79°

Le pensioni di ritiro per i Professori saranno interamente sopportate dallo Stato.
Questo perceverà invece a suo esclusivo vantaggio la retribuzione cui saranno
tenute le allieve. Maestre, e le alunni giusta l'articolo 88.

§. 5°

Direzione delle scuole normali

Art. 80°

La direzione delle scuole normali è affidata sotto la dipendenza del
Ministro di pubblica istruzione e del Consiglio Generale per l'istruzione elementare
ad un particolare Consiglio del quale faranno parte

1.° L'Intendente della Provincia dove la scuola è aperta.

2.° Il Sindaco locale.

3.° Il Bracciatore regio.

4.° Il Professore di morale.

5.° Un membro del Consiglio Comunale delegato dal Consiglio medesimo in ogni triennio.

6.° L'Ispettore della scuola.

7.° Uno dei Professori insegnanti scelto dai Professori medesimi in ogni triennio.

I Membri triennali potranno essere rieletti dopo il triennio del loro ufficio.

Se alla spesa della scuola normale concorre la Provincia, a voce di un membro del Consiglio
Comunale sarà dal Consiglio Provinciale eletto un membro del Consiglio medesimo.

In caso di concorso di più provincie al mantenimento della scuola tale elezione si farà
per ogni triennio alternativamente dal Consiglio di ciascuna Provincia.

Art. 81.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio basterà la presenza di cinque Membri.

Art. 82.

L'epoca ed il luogo delle adunanze del Consiglio saranno determinati dal Regolamento. Le relazioni saranno fatte ordinariamente dal Provveditore, o dall'Ispettore.

Farà questi un'annua relazione sul risultato, e sui bisogni della scuola, la quale relazione sarà trasmessa al Consiglio Generale delle scuole elementari.

Le deliberazioni che dovranno essere riferite al Ministro, ed al detto Consiglio Generale saranno trasmesse per mezzo del Provveditore.

Art. 83.

I provvedimenti d'urgenza che la licenza disciplinare potesse richiedere, saranno provvisoriamente dati dal Provveditore, facendone però parte la relazione al Consiglio della scuola, non che al Ministro.

§. 6.

Dell'ammissione delle Allieve - Maestre e delle alunne

Art. 84.

Le Allieve - Maestre saranno ammesse alla scuola sulla domanda che ne faranno i loro Genitori o chi ne fa le veci, munita della dichiarazione dell'allieva di voler aspirare alla carriera dell'insegnamento, e degli attestati comprovanti la sua età di 16 anni compiuti, la sua buona condotta, e che niuna fisica indisposizione la rende meno atta all'ufficio che vuole intraprendere.

Dovranno inoltre le aspiranti dar saggio mediante un esame della loro perizia nel leggere con intelligenza, nello scrivere con ortografia, negli elementi di aritmetica, e della Grammatica italiana.

Art. 85.

Le allieve le quali oltre a questo esame fossero in grado di sostenere l'esame sulle materie del 1.° anno del 1.° corso, sebbene non ne abbiano frequentato le lezioni, potranno essere ammesse al 2.° anno dello stesso corso.

Art. 86.

Le alunne per essere ammesse a qualsiasi di due corsi dovranno far constare della loro buona condotta, essere in età d'anni 10. compiuti, e per mezzo di un saggio privato cui assisteranno due Professori deputati in ogni anno dal Consiglio della scuola, dovranno far constare il aver le cognizioni necessarie a ricavare profitto dallo studio cui aspirano.

Art. 87.

Le alunne che non intendessero di frequentare tutte le lezioni d'un corso potranno essere ammesse a due, od anche ad una sola delle lezioni medesime.

Art. 88.

Ente indistintamente le Allieve-Maestre, e le alunne ammesse alla scuola, dovranno pagare l'annua retribuzione per ciascun corso rispettivamente fissata dall'annua tabella.

Quelle che avranno cominciato il corso in qualità di allieve non potranno proseguirlo pagando fra le alunne senza supplire al pagamento della maggior retribuzione fissata per queste.

Art. 89.

Il Regolamento di ciascuna scuola provvederà con approvazione del Ministero intorno alla quota della retribuzione per quelle alunne che non intendessero seguire tutte le lezioni d'un corso.

Provvederà pure intorno alla retribuzione che dovrà pagarsi dalle Maestre autorizzate a tenere Convitti e Scuole, le quali desiderassero mandare le loro fanciulle in qualità di alunne alle scuole normali.

Art. 90.

Sia le allieve, che le alunne della scuola saranno in ogni anno soggette a due esami alla metà ed al fine dell'anno istituiti a forma di scuola avanti il Consiglio della medesima ed i Genitori delle allieve e alunne che desiderassero intervenire.

Dall'esito di questi esami dipenderà il passaggio sia delle Allieve-Maestre che delle alunne da uno ad un altro corso, e dal 1.º al 2.º anno del corso medesimo.

S. 7.

Degli esami per le patenti d'idoneità.

Art. 91.

Le Allieve-Maestre le quali aspirassero ad essere approvate per l'istruzione primaria inferiore verranno ammesse al relativo esame dopo terminato il 1.º corso.

Quelle che aspirassero ad essere approvate per l'istruzione primaria superiore e verranno ammesse all'esame dopo che avranno terminato il 2.º corso.

I corsi si intenderanno terminati mediante i saggi di studio prescritti darsi nella scuola dall'articolo precedente.

Art. 92.

Gli esami per le Maestre d'istruzione primaria inferiore verseranno sulle materie.

del 1.^o corso, e quelli per l'istruzione primaria superiore verseranno su tali materie, e sopra quella del 2.^o corso.

Sulla domanda dell'aspirante fatta prima dell'ammissione all'esame potrà questo versare anche sopra speciali rami d'insegnamento di conosciuta utilità sebbene non compresi nei corsi delle scuole normali.

Art. 93.

Tali esami si daranno parte in iscritta, e parte a voce. Vi sarà annovera una sola abbozza per volta. Saranno esaminatori i Professori della Scuola. Vi presiederà il Provveditore, od in mancanza il Professore più anziano. Potrà pure intervenire l'Ispectore della scuola. Né questi, però né il Provveditore avranno voto.

Durante l'esame sarà l'abbozza assistita da uno delle Signore Ispettrici della scuola.

L'epoca e la forma di questi esami e le altre particolarità relative ad essi ed alla spedizione delle patenti alle Maestre approvate saranno determinate dal Regolamento.

Art. 94.

Le Maestre munite di patenti d'idoneità che non avranno ancora l'età richiesta per esercitare l'ufficio potranno essere impiegate come conduttrici.

Art. 95.

Per la spedizione di ogni patente sarà pagato a favore del pubblico Erario il diritto stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

S. 8.

Delle scuole normali per la sola istruzione primaria inferiore.

Art. 96.

Oltre alle scuole normali che verranno stabilite giusta il disposto dell'art. 88. potranno essere aperte alcune altre in sussidio di quelle limitate per la istruzione primaria inferiore.

Una sola di tali scuole potrà essere aperta in ciascuna divisione amministrativa nella quale non sia già stabilita una delle scuole indicate nel detto articolo.

Art. 97.

Queste scuole saranno interamente a carico de' Comuni, o delle Provincie, le quali ne faranno la domanda, né avrà perciò luogo il concorso dello Stato nella relativa spesa.

Art. 98.

Le spese ed altre condizioni necessarie alla loro creazione o al loro mantenimento saranno le stesse indicate per le scuole normali d'ambidue i corsi agli

articoli 74. e seguenti all'eccezione di quella ivi indicata al 76: 3. —

Art. 99.

Il programma dell'insegnamento in dette scuole sarà quello stabilito pel 1. corso all'articolo 88. —

Vi sarà un solo Professore a cui sarà affidato l'insegnamento delle materie del detto 1. corso all'eccezione della Calligrafia, e dell'Aritmetica e Disegno le quali verranno congiuntamente affidate ad uno speciale Maestro. —

Vi saranno pure due Maestre assistenti. —

Il numero delle Ispettici sarà la metà di quello fissato all'articolo 71. —

Art. 100.

Sarà al Professore corrisposto lo stipendio fissato nell'annua tavola al Professore di Grammatica; al Maestro di Calligrafia, di Aritmetica e Disegno, ed alle Maestre assistenti saranno pure corrisposti gli stipendii rispettivamente fissati nella tavola medesima. —

Art. 101.

Nelle Città dove sarà aperta una scuola normale per l'istruzione primaria inferiore, il Comitato locale d'istruzione prescritto dall'art. 43. terrà luogo e farà le funzioni del Consiglio speciale della scuola giudicato all'art. 80. —

L'Ispettore sarà però Membro del medesimo Comitato, a vece del Membro che dovrebbe eleggersi dal Consiglio Provinciale d'istruzione elementare. —

Art. 102.

Gli esami per l'approvazione dello Maestro d'istruzione inferiore saranno ivi dati dai due insegnanti e da due altri esaminatori, che verranno annualmente deputati dal Consiglio Provinciale d'istruzione elementare. —

Art. 103.

Salvo le eccezioni indicate in questo §. saranno nel resto applicate a tali scuole tutte le disposizioni di questo titolo relative alle scuole normali di istruzione primaria sia inferiore che superiore. —

Titolo settimo
Disposizioni speciali.

Art. 104.

Nei Comuni dove l'insegnamento si fa in lingua francese, lo studio di tale lingua e della letteratura francese sarà surrogato allo studio della lingua

e della letteratura italiana in tutte le disposizioni della presente legge che questo studio prescrivono.

Lo studio della lingua italiana sarà pure surrogato a quello della lingua francese nel 2.º corso delle scuole normali.

Art. 105.

Nei Comuni dove tutti o la maggior parte degli abitanti sono cattolici, le fanciulle delle famiglie accatoliche non saranno ammesse alle scuole di istruzione primaria inferiore insieme alle fanciulle di culto cattolico.

E viceversa le fanciulle di culto cattolico non saranno ammesse alle scuole d'istruzione primaria inferiore di un culto diverso.

Art. 106.

Nei Comuni dove la popolazione appartiene a diversi culti sarà provveduto all'istruzione primaria inferiore d'ogni culto rispettivamente o con scuole pubbliche o con scuole private sussidiate dal Comune giusta le disposizioni degli articoli 7. e seguenti di questa legge. Il Consiglio Provinciale d'istruzione elementare veglierà giusta l'art. 27. all'esecuzione di questa disposizione per parte dei Comuni cui essa può incumbere.

Art. 107.

L'istruzione religiosa nelle scuole delle fanciulle appartenenti a culti accatolici tollerati dalle leggi dello Stato sarà appoggiata alle usanze religiose del culto rispettivo.

Uno dei Ministri di tale culto terrà luogo del Parroco nei Comitati di istruzione stabiliti dall'articolo 113.

Art. 108.

Alle scuole d'istruzione primaria superiore, ed alle scuole normali stabilite dalla presente legge potranno essere ammesse fanciulle e giovani accatoliche. Saranno esse dispensate dalle lezioni d'insegnamento religioso in tali scuole prescritte.

Art. 109.

Le aspiranti Maestre di culto accatolico negli esami per le patenti d'idoneità in vece del saggio sull'istruzione religiosa dovranno esibire un certificato analogo firmato dal Ministro del culto che professano.

Già

Art. 110.

I Consigli Provinciali di istruzione elementare nelle deliberazioni relative alle scuole di culto arcabalico sentiranno l'avviso del Ministro del culto professato nel luogo dov'è stabilita la scuola, su tutto ciò che il Consiglio crederà riferirsi all'istruzione religiosa degli allievi.

Titolo ottavo

Disposizioni transitorie

Art. 111.

Sino a che le scuole normali siano stabilite per tutte le Provincie dello Stato il Decreto Reale che stabilirà una di tali scuole indicherà per quale Provincia sarà essa obbligatoria.

I Consigli d'istruzione elementare di queste Provincie compiutosi nella scuola il 1.º corso ed il secondo se vi è non approveranno più Maestre le quali non abbiano ottenuto la patente d'idoneità da una scuola normale per l'istruzione superiore ed inferiore rispettivamente, salvo in mancanza di Maestre munite di una simile patente.

Art. 112.

Gli esami per le aspiranti Maestre sia per l'istruzione superiore che per l'inferiore nelle Provincie per le quali non sarà stata aperta la scuola normale, ed in quelle nelle quali sarà bensì stata aperta simile scuola ma non vi si sarà ancor compiuto un primo corso d'istruzione superiore ed inferiore rispettivamente, si faranno provvisoriamente da apposite Commissioni che verranno stabilite in ciascuna delle Provincie medesime.

Art. 113.

Queste Commissioni saranno composte di tre Esaminatori oltre al Direttore Spirituale del Collegio locale.

Le presiederà il Provocatore od altra persona deputata dal Consiglio Generale per l'istruzione elementare.

Gli esaminatori saranno scelti ogni anno fra i membri del Corpo insegnante; non godranno per quest'ufficio di speciale retribuzione, e saranno

nominati dal detto Consiglio Generale sulla proposta dei rispettivi Consigli Provinciali d'istruzione elementare.

Art. 114.

Gli esami indicati ai due precedenti articoli si daranno sulle stesse materie indicate all'art. 92. eccettuato però le nozioni sulle scienze naturali di cui al N. 9. dell'articolo 89.

Vi si osserveranno pure le stesse regole prescritte all'articolo 93.

Le aspiranti dovranno giustificare che riuniscono le condizioni indicate ai numeri 1. 3. 4. 5. e 6. dell'articolo 89.

L'urante l'esame saranno assistite da una delle Signore Visitatrici delle scuole locali.

Art. 115.

Quelle che saranno riconosciute idonee otterranno un certificato d'approvazione per quale sarà dovuto lo stesso diritto fissato per la patente d'idoneità.

Al tale pagamento non avranno più soggetto, allorché dopo ottenuto un simile certificato vorranno successivamente conseguire una regolare patente d'idoneità.

Art. 116.

Per ottenere una simile patente dovranno uniformarsi sia pel corso che per gli esami a quanto è prescritto alle allieve delle scuole normali, salvo che, dopo ottenuto il certificato d'approvazione avessero esercitato lodevolmente per un quinquennio l'ufficio di Maestra in una scuola superiore ed inferiore, in qual caso saranno dispensate dal 1.º anno del corso superiore ed inferiore rispettivamente.

Art. 117.

Con la presente legge sono revocate le Lettere Patenti 13. gennaio 1846, ed è derogato ad ogni altra legge in contrario.

F. Torino, addì

1850.

Pietro Emanuele

Ministro

Tavola

degli stipendi, della retribuzione e di altri dritti

Stipendi

	in Torino e Genova	nelle altre provincie
Professore di Filosofia morale _____ L.	1200	1000
_____ di Grammatica _____ "	1200	1000
_____ di Lettere italiane _____ "	1500	1200
_____ di Storia e Geografia _____ "	1200	1000
_____ di Scienze naturali e di Geometria _____ "	1200	1000
Maestro di Calligrafia, Arithmetica e Disegno _____ "	800	600
_____ di Lingua francese ed italiana _____ "	500	400
Due Maestri assistenti tra due _____ "	1000	800

Retribuzione

Attive Maestre pel 1. ^o Corso _____ annue _____ L.	12	L.	10
_____ pel 2. ^o Corso _____ id _____ "	24	"	20
Alunni della scuola per l'istruzione inferiore _____ id _____ "	30	"	20
_____ superiore _____ id _____ "	60	"	40

Dritti per le patenti d'idoneità di Maestra
 per l'istruzione inferiore _____ L. 20.-
 _____ superiore _____ " 40.-

Luigi Ministros